

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 670283

del: 12/12/2025

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Isola della Scala cod. 040VR507

Numero allegati: 1

Nome file allegati: disp. zona restrizione Infl.Av.-focolaio Isola della Scala (VR) cod. 040VR507
12-12-25.pdf

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Dipartimento Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

UOC Servizio Sanità Animale

Prot. 0216941

Verona 12/12/2025

A: Unita' Organizzativa
Sanita' Animale e Farmaci Veterinari
Regione del Veneto
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:
Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III: dgsa@postacert.sanita.it

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie: izsvenezie@legalmail.it

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
Regione del Veneto

Servizio Veterinario Regione Lombardia,
Pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

Ai Comuni della Provincia di Verona interessati
LORO PEC

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Isola della Scala cod. 040VR507

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore

Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Prot. 0216941

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Isola della Scala (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 10 Dicembre 2025 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 presso l'allevamento IT040VR507;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod. az. 040VR507 nel Comune di Isola della Scala (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfezati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;
Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod.az. 040VR507 sede di focolaio nel Comune di Isola della Scala (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfezati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;
Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;

4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:
sanita.animale@regione.veneto.it , mettendo in copia: crnia.parerederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:


- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

- Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il Direttore
Dott. Tommaso Patregnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 040VR507



ALLEGATO A

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
040VR005	ISOLA DELLA SCALA
040VR012	ISOLA DELLA SCALA
040VR088	ISOLA DELLA SCALA
040VR089	ISOLA DELLA SCALA
040VR110	ISOLA DELLA SCALA
040VR117	ISOLA DELLA SCALA
040VR250	ISOLA DELLA SCALA
040VR450	ISOLA DELLA SCALA
040VR503	ISOLA DELLA SCALA
040VR509	ISOLA DELLA SCALA
040VR518	ISOLA DELLA SCALA
040VR530	ISOLA DELLA SCALA
040VR531	ISOLA DELLA SCALA
040VR532	ISOLA DELLA SCALA
040VR533	ISOLA DELLA SCALA
040VR544	ISOLA DELLA SCALA
040VR546	ISOLA DELLA SCALA
040VR550	ISOLA DELLA SCALA
040VR552	ISOLA DELLA SCALA
040VR556	ISOLA DELLA SCALA
040VR558	ISOLA DELLA SCALA
040VR803	ISOLA DELLA SCALA
040VR805	ISOLA DELLA SCALA

ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

CODICE AZIENDA	COMUNE
012VR047	BOVOLONE
012VR048	BOVOLONE
012VR061	BOVOLONE
012VR062	BOVOLONE
012VR065	BOVOLONE
012VR067	BOVOLONE
012VR068	BOVOLONE
012VR069	BOVOLONE
012VR070	BOVOLONE
012VR074	BOVOLONE
012VR075	BOVOLONE
012VR100	BOVOLONE
012VR105	BOVOLONE
012VR108	BOVOLONE
012VR110	BOVOLONE
012VR114	BOVOLONE
012VR115	BOVOLONE
016VR014	BUTTAPIETRA
016VR041	BUTTAPIETRA
016VR073	BUTTAPIETRA
016VR090	BUTTAPIETRA
032VR032	ERBÈ
032VR081	ERBÈ
032VR083	ERBÈ
032VR084	ERBÈ
032VR085	ERBÈ
032VR086	ERBÈ
032VR087	ERBÈ
032VR089	ERBÈ
032VR091	ERBÈ
032VR092	ERBÈ
032VR093	ERBÈ
032VR095	ERBÈ
032VR100	ERBÈ

CODICE AZIENDA	COMUNE
040VR006	ISOLA DELLA SCALA
040VR043	ISOLA DELLA SCALA
040VR055	ISOLA DELLA SCALA
040VR071	ISOLA DELLA SCALA
040VR072	ISOLA DELLA SCALA
040VR086	ISOLA DELLA SCALA
040VR131	ISOLA DELLA SCALA
040VR504	ISOLA DELLA SCALA
040VR506	ISOLA DELLA SCALA
040VR510	ISOLA DELLA SCALA
040VR511	ISOLA DELLA SCALA
040VR513	ISOLA DELLA SCALA
040VR515	ISOLA DELLA SCALA
040VR516	ISOLA DELLA SCALA
040VR517	ISOLA DELLA SCALA
040VR519	ISOLA DELLA SCALA
040VR520	ISOLA DELLA SCALA
040VR521	ISOLA DELLA SCALA
040VR522	ISOLA DELLA SCALA
040VR534	ISOLA DELLA SCALA
040VR535	ISOLA DELLA SCALA
040VR536	ISOLA DELLA SCALA
040VR537	ISOLA DELLA SCALA
040VR538	ISOLA DELLA SCALA
040VR540	ISOLA DELLA SCALA
040VR549	ISOLA DELLA SCALA
040VR551	ISOLA DELLA SCALA
040VR553	ISOLA DELLA SCALA
040VR554	ISOLA DELLA SCALA
040VR560	ISOLA DELLA SCALA
040VR561	ISOLA DELLA SCALA
040VR563	ISOLA DELLA SCALA
040VR817	ISOLA DELLA SCALA
053VR006	NOGARA
053VR058	NOGARA
053VR097	NOGARA
053VR103	NOGARA
053VR133	NOGARA
054VR352	NOGAROLE ROCCA
054VR503	NOGAROLE ROCCA
054VR819	NOGAROLE ROCCA
055VR085	OPPEANO
055VR088	OPPEANO

CODICE AZIENDA	COMUNE
055VR095	OPPEANO
055VR099	OPPEANO
055VR101	OPPEANO
055VR112	OPPEANO
055VR139	OPPEANO
068VR022	SALIZZOLE
068VR059	SALIZZOLE
068VR063	SALIZZOLE
068VR070	SALIZZOLE
068VR071	SALIZZOLE
068VR078	SALIZZOLE
068VR080	SALIZZOLE
068VR085	SALIZZOLE
068VR086	SALIZZOLE
068VR087	SALIZZOLE
068VR088	SALIZZOLE
068VR100	SALIZZOLE
068VR107	SALIZZOLE
068VR111	SALIZZOLE
068VR113	SALIZZOLE
071VR029	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR030	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR031	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR033	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR038	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR042	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR043	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR044	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR057	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR063	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR073	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR074	SAN GIOVANNI LUPATOTO
084VR001	SORGÀ
084VR040	SORGÀ
084VR046	SORGÀ
084VR078	SORGÀ
084VR082	SORGÀ
084VR083	SORGÀ
084VR087	SORGÀ
084VR090	SORGÀ
088VR501	TREVENZUOLO
088VR504	TREVENZUOLO
088VR506	TREVENZUOLO
088VR507	TREVENZUOLO

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

CODICE AZIENDA	COMUNE
088VR508	TREVENZUOLO
088VR509	TREVENZUOLO
088VR510	TREVENZUOLO
088VR511	TREVENZUOLO
091VR044	VERONA
091VR588	VERONA
094VR011	VIGASIO
094VR500	VIGASIO
094VR501	VIGASIO
094VR502	VIGASIO
094VR508	VIGASIO
094VR803	VIGASIO
097VR111	ZEVIO
097VR123	ZEVIO
097VR124	ZEVIO